Allegato numero 1

PROGRAMMA REGIONALE 2021/20207
O.S. 1.3 e 2.1

Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto artigianato

REGOLAMENTO

Art. 1 – Obiettivi

Il presente Regolamento operativo è disposto in attuazione del Programma Regionale 2021-2027 ("PR"), e determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese liguri, previsti nell'ambito degli Obiettivi Specifici (O.S.) 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi" e 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra".
Gli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle micro, piccole e medie imprese artigiane, si propongono di promuovere lo sviluppo degli investimenti del comparto, anche di miglioramento dell'efficienza energetica, ostacolato da determinati fattori critici quali la difficoltà nell'accesso al mercato del credito e gli effetti delle crisi anche in termini di crescita dei costi accompagnata da un aumento dell'incidenza dei costi dell'energia, sostenendo la capacità di credito attraverso forme di garanzia sostenute da riassicurazioni e interventi agevolativi mirati a consentire loro migliori condizioni e maggiore propensione agli investimenti, .
Lo strumento finanziario e gli interventi agevolativi associati e combinati con esso, sono attuati nell'ambito degli Obiettivi Specifici (O.S.) 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi" e 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra".

Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario e degli interventi combinati

Lo strumento opera attraverso il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzidi garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, alle micro, piccole e medie imprese artigiane, associato, a norma dell'articolo 58, comma 5) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, a interventi di sostegno in forma di abbuoni di commissioni di garanzia sulle medesime operazioni.
Lo strumento finanziario è combinato con sovvenzioni in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e di contributo a fondo perduto.

2.1.1 Riassicurazione

La riassicurazione del fondo opera sulle garanzie rilasciate dai confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti accordati alle micro, piccole e medie imprese artigiane con sede operativa in Liguria, diretti a finanziare lo sviluppo e il rafforzamento dell'attività d'impresa, la penetrazione di nuovi mercati, la realizzazione di investimenti e interventi per il miglioramento dell' efficientamento energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabile, di importo ammissibile minimo pari a euro 10.000,00 e massimo di euro

500.000,00.

La misura della riassicurazione è pari all'80% dell'importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per l'importo massimo di euro 250.000,00.

Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore al 80% dell'importo del prestito sottostante.

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e del prestito sottostante.

Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato al 20% del volume del portafoglio riassicurato.

2.1.2 Abbuono di commissioni di garanzia

Lo strumento prevede un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai confidi, mediante un abbattimento dei costi collegati alla concessione della garanzia, a beneficio del destinatario finale.

La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 3% dell'importo del prestito su cui insiste la garanzia; la quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo moltiplicata per il numero di anni di durata del prestito, entro il massimale previsto.

L'importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale viene erogato dal fondo al Confidi stesso in un'unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.

2.1.3 Contributo per la riduzione dei costi per interessi

Gli interventi dello strumento finanziario sono combinati con una sovvenzione in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi, il cui importo riconosciuto è pari, per la quota del prestito ammesso, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.

Qualora il tasso di riferimento – indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello

SviluppoEconomico – superi il 2%, l'importo da riconoscere sarà calcolato nella misura del 90% della quota di interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.

Il contributo è erogato al destinatario finale in un'unica soluzione.

2.1.4 Contributo a fondo perduto

È inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino alla misura massima del 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000,00, nei casi indicati al successivo articolo 8, punto 13:

Il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono delle commissioni di garanzia, contributo per la riduzione dei costi per interessi e contributo a fondo perduto.
Qualora la somma delle sovvenzioni complessivamente riconoscibili in applicazione delle misure previste, risulti superiore o uguale al valore della riassicurazione, verrà corrispondentemente ricondotto l'importo del contributo a fondo perduto.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario, dell'intervento di sostegno associato e delle sovvenzioni combinate è affidata a Mediocredito Centrale S.p.A. individuata quale "Soggetto Gestore" a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara.

Art. 4 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi

1. Il Gestore pubblica sul sito www.artigianatoliguria.mcc.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi, che possono richiedere il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi.

2. Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo comunicazioni-cclgal@postacertificata.mcc.it corredato da:
   - copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
   - copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
   - scheda informativa redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore escaricabile dal sito www.artigianatoliguria.mcc.it e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale

Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:

- ✓ che il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da riassicurazione e per la quota coperta dalla medesima, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale;
- ✓ il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite dalla riassicurazione regionale e a quelle non assistite;

- modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale Garanzia Artigianato Liguria.

3. Il Gestore dello strumento verifica la completezza della documentazione trasmessa; il Gestore verifica altresì che lo schema commissionale applicato alle operazioni riassicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.
   In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

   In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.artigianatoliguria.mcc.it.

Art. 5 – Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi del fondo:

   a) le micro, piccole e medie imprese artigiane in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) iscritte all'albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;

   b) le micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

   I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 al presente Regolamento.

   Le imprese costituite da non più di un anno possono presentare domanda, pur se non ancora attive, a condizione che provvedano, entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento finanziato, ad avviare un'attività economica di cui alla classificazione

ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 al presente Regolamento. L'erogazione delle agevolazioni in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e di contributo a fondo perduto è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'attività.[1]

2. I beneficiari devono essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

3. Sono esclusi dai benefici del presente Regolamento:
   a) le imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo - ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione - o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
   b) le imprese in difficoltà[2];
   c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi[3];
   d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
   e) le imprese oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
   f) le imprese che hanno subìto nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;

   I finanziamenti ammessi agli interventi agevolativi devono essere destinati a interventi realizzati in una o più strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della regione Liguria e riferiti a una o più attività indicate nell'Allegato 1 che risultano esercitate nella sede/i oggetto dell'intervento, nella visura camerale.

STIPULA POLIZZA EVENTI CATASTROFALI

[1] Modifica apportata con dgr n. 352/2024

[2] Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014

[3] Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere, laddove tenuti, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 213/2023 in corso di validità.
Qualora l'obbligo di stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 entri in vigore nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di concessione dell'agevolazione, la stessa concessione è subordinata alla verifica dell'avvenuto adempimento da parte dell'impresa.
L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

Art. 6 – Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di sostegno di cui all'art. 2 è pari a complessivi euro 34.400.000,00, ed è suddivisa nelle seguenti due linee di attività:

A) "Sviluppo e rafforzamento", con dotazione iniziale complessiva di euro 31.150.000,00, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico (O.S.) 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi";

B) "Energia", con dotazione iniziale complessiva di euro 3.250.000,00, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico (O.S.) 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra".

Le disponibilità finanziarie complessive iniziali sono suddivise come segue:
Linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento"
dotazione iniziale complessiva di euro 31.150.000,00 così suddivisa:

1. euro 5.700.000,00: strumento finanziario di riassicurazione;
2. euro 1.340.000,00: abbuoni di commissioni di garanzia combinati con lo strumento finanziario;
3. euro 5.700.000,00: contributi interessi combinati con lo strumento finanziario;
4. euro 18.410.000,00; contributi a fondo perduto combinati con lo strumento finanziario;

Linea di attività B) "Energia"

dotazione iniziale complessiva di euro 3.250.000,00 così suddivisa:

1. euro 600.000,00: strumento finanziario di riassicurazione;
2. euro 140.000,00: abbuoni di commissioni di garanzia combinati con lo strumento finanziario;

3. euro 600.000,00: contributi interessi combinati con lo strumento finanziario;
4. euro 1.910.000,00; contributi a fondo perduto combinati con lo strumento finanziario;

Le risorse finanziarie potranno essere incrementate da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati a Regione Liguria sia a valere su risorse regionale sia nell'ambito di risorse dei fondi SIE.

Art. 7 – Operazioni ammissibili

LINEA DI ATTIVITA' A) "SVILUPPO E RAFFORZAMENTO"

1. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti che presentano le seguenti caratteristiche:
   - importo ammissibile minimo della singola operazione: € 10.000,00;
   - importo ammissibile massimo della singola operazione: € 500.000,00;
   - durata massima: fino a 10 anni per operazioni finanziarie ricomprendenti una o più delle destinazioni di cui al successivo punto 4, lettere a), b), c) e fino a 5 anni per le operazioni finanziarie non ricomprendenti destinazioni di cui alle altre precedenti lettere;
   - durata minima non inferiore a 6 mesi.

2. Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante.
   La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante.

3. Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

4. Indipendentemente dalla modalità di rimborso, i prestiti devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento. La riassicurazione può essere concessa per i prestiti finalizzati allo sviluppo e al rafforzamento dell'attività d'impresa e alla penetrazione di nuovi mercati delle MPMI della Regione Liguria.

   In particolare:

✓ il prestito deve essere diretto ad una o più delle seguenti finalità:

a) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività dell'impresa artigiana e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera

di Commercio, ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione e compreso l'acquisto - nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'operazione finanziaria agevolata – del suolo aziendale e le sue sistemazioni;

b) all'acquisto di azienda o di rami di azienda, secondo le condizioni di cui al successivo punto 6;
c) al passaggio generazionale nella proprietà d'azienda, secondo le condizioni di cui al successivo punto 7;
d) all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica, ovvero usate, in tal caso nel rispetto di quanto disposto al successivo punto 12 del presente articolo, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, ivi compresi gli automezzi se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione;
e) all'acquisto di automezzi strettamente necessari al ciclo produttivo e a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, nuovi di fabbrica ad alimentazione elettrica, ibrida (elettrica/benzina), metano (mono e bifuel benzina), GPL (mono e bifuel benzina), benzina, omologati con classe non inferiore a Euro 6, a fronte di radiazione per demolizione, per ogni veicolo acquistato di un automezzo alimentato a benzina fino a Euro 1 incluso e diesel fino a Euro 3 incluso;
f) all'acquisto (cessione delle proprietà o dell'uso) di software, diritti di brevetto, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e know-how e servizi, finalizzati a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro e all'introduzione e implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.);
g) alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti;
h) al sostegno del capitale circolante per esigenze di liquidità, nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del programma d'intervento;
i) alla organizzazione e partecipazione a fiere e manifestazioni;

5. Sono ammissibili i costi indiretti delle operazioni fino al 7% dei costi diretti ammissibili, ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolato al pagamento dei costi indiretti sostenuti per spese generali;

6. Nell'ambito delle operazioni relative all'acquisto di azienda o di rami di azienda di cui alla lettera b) del precedente punto 4, sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto degli attivi materiali (terreni – nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili – immobili, macchinari, impianti produttivi – compresi i costi di revamping se inseriti a cespite – attrezzature), infrastrutture specifiche aziendali e attivi immateriali, di aziende o rami di aziende con almeno 10 anni di attività oltre a spese per prestazioni specialistiche finalizzate alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale, ambientale relativa all'azienda da acquisire – due diligence – nel limite del 5% dei costi di acquisto, nonché la ristrutturazione degli immobili acquisiti e la sistemazione del suolo aziendale (escluse le bonifiche). L'acquisizione di quote non è ammissibile.
   I costi relativi all'acquisto d'azienda o ramo d'azienda sono ammissibili se asseverati da perizia redatta da professionista qualificato e nel limite dell'ammontare asseverato.
   In caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione che lo stesso non abbia fruito nei cinque anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
   In caso di acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione del venditore attestante che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo. I costi sostenuti per le perizie tecniche di cui sopra sono ammissibili alle agevolazioni.

7. Nell'ambito delle operazioni relative al passaggio generazionale nella proprietà d'azienda di cui alla lettera c) del precedente punto 4, sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto degli attivi materiali (terreni – nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili – immobili, macchinari, impianti produttivi – compresi i costi di revamping se inseriti a cespite – attrezzature), infrastrutture specifiche aziendali, attivi immateriali, di aziende con almeno 10 anni di attività e il cui titolare o la maggioranza dei soci detentori del 51% del capitale sociale abbia un'età superiore a 60 anni da parte di dipendente/i a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro dipendente o da lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante con età non superiore a 40 anni. Sono inoltre ammissibili le spese per prestazioni specialistiche finalizzate alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale, ambientale relativa all'azienda da acquisire – due diligence – nel limite del 5% dei costi di acquisto, nonché la ristrutturazione degli immobili acquisiti e la sistemazione del suolo aziendale (escluse le bonifiche). L'acquisizione di quote non è ammissibile.
   I costi relativi all'acquisto d'azienda o ramo d'azienda sono ammissibili se asseverati

da perizia redatta da professionista qualificato e nel limite dell'ammontare asseverato. In caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione che lo stesso non abbia fruito nei cinque anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
In caso di acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione del venditore attestante che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo. I costi sostenuti per le perizie tecniche di cui sopra sono ammissibili alle agevolazioni.

8. Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per lo svolgimento delle attività certificate dall'impresa.

9. L'acquisto e la costruzione dei locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.

10. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti che sono stati deliberati e/o erogati, purché gli interventi delle imprese non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.

11. Le spese per l'acquisizione di fabbricati e del suolo aziendale sono ammissibili se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.

12. Le spese per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature usati sono ammissibili se documentate da i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei beni similari nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze

dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

12bis. I costi di acquisto di automezzi strettamente necessari al ciclo produttivo e a servizio esclusivo della struttura oggetto dell'agevolazione, ricompresi nelle voci d) ed e) del precedente paragrafo 4, sono riconoscibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dell'investimento ammissibile e non possono da soli costituire un programma di investimento autonomo e funzionale".[4]

13. Tutti i titoli di spesa devono riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 comunicato dal gestore, pena l'inammissibilità della corrispondente spesa.
Per i titoli di spesa emessi prima della corretta attribuzione e comunicazione del C.U.P. deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento.

14. Per tutte le spese è escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario e qualsiasi onere accessorio fiscale e finanziario.

Non sono inoltre ammissibili:

a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese e le spese per opere e attrezzature ad esclusivo utilizzo o beneficio delle singole imprese aderenti al Consorzio;
b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
e) le spese regolate per contanti o tramite permuta o compensazione, ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;

[4] Modifica apportata con DGR n. 741/2024

f) le spese relative agli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto di contributo;
g) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
h) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
i) le spese sostenute per l'adeguamento ad obblighi imposti da normative regionali, statali ed europee;
j) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili[5];
k) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia;

15. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi di cui al presente articolo 7, punto 4 attivati a far data dal 1° luglio 2023, purché il programma d'investimento complessivo non sia materialmente completato o realizzato completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.

16. Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione.
La rendicontazione finale di spesa deve essere prodotta entro 60 giorni dalla data di completamento dell'investimento ammesso all'agevolazione.[6]

17. Ai fini del presente Regolamento l'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre il completamento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

18. L'impresa beneficiaria deve dimostrare la disponibilità della sede dell'intervento oggetto dell'istanza di agevolazione sul territorio della regione Liguria, prima della concessione della riassicurazione.

19. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.

LINEA DI ATTIVITA' B) "ENERGIA"

[5] Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc..), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc..), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc..), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc…

[6] Modifica apportata con DGR n. 352/2024

20. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti che presentano le seguenti caratteristiche:
    - importo ammissibile minimo della singola operazione: € 10.000,00;
    - importo ammissibile massimo della singola operazione: € 500.000,00;
    - durata massima: fino a 8 anni;
    - durata minima non inferiore a 6 mesi.

21. Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante.
    La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante.

22. Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

23. Indipendentemente dalla modalità di rimborso, i prestiti devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento. La riassicurazione può essere concessa per i prestiti finalizzati a interventi per il miglioramento dell'efficientamento energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabile delle MPMI della Regione Liguria.

    In particolare, il prestito deve essere diretto ad una o più delle seguenti finalità:
    a) riqualificazione energetica degli immobili posti al servizio dell'attività attraverso – a titolo indicativo:
        - coibentazione dell'involucro edilizio
        - sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;
        - realizzazione di pareti ventilate;
        - realizzazione di giardini verticali o tetti verdi;
        - realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
        - installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare, e sistemi di climatizzazione passiva;
        - ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore, esclusi impianti termici alimentati a gas;
        - installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;

- efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio;
- realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo;
- eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto se strettamente funzionali all'operazione;

b) riqualificazione energetica degli impianti produttivi che integrino tra loro soluzioni diversificate anche finalizzate alla digitalizzazione, alla dotazione di sistemi di building automation, alla misurazione intelligente per aumentare l'efficacia delle misure di efficienza energetica e limitare il consumo di energia;

c) sostituzione degli impianti e dei macchinari con nuovi e più efficienti;

d) realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo (a titolo esemplificativo solare fotovoltaico, mini-eolico (< 20 kW), miniidroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa)[7], opere di repowering, ovvero, di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico rinnovabile con altri nuovi, e di riconfigurazione del layout al fine di aumentare la resa dell'impianto, sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile, nella misura massima del 20% dell'importo complessivo ammissibile del programma d'intervento di efficientamento energetico di cui alle precedenti voci a), b) e c).

24. Sono ammissibili i costi indiretti delle operazioni fino al 7% dei costi diretti ammissibili, ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolato al pagamento dei costi indiretti sostenuti per spese generali.

25. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti che sono stati deliberati e/o erogati, purché gli interventi delle imprese non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.

[7] Sotto la voce "realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo" rientrano la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e delle apparecchiature funzionalmente interconnesse (a titolo di esempio: macchinari, componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.), la fornitura e posa in opera di eventuali sistemi di accumulo, l'acquisto e installazione programmi informatici strettamente funzionali all'investimento, opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, connessione alla rete elettrica nazionale, studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, direzioni lavori, sicurezza, collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

26. Tutti i titoli di spesa devono riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 comunicato dal gestore, pena l'inammissibilità della corrispondente spesa.
    Per i titoli di spesa emessi prima della corretta attribuzione e comunicazione del C.U.P. deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento.

27. Per tutte le spese è escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario e qualsiasi onere accessorio fiscale e finanziario.

    Non sono inoltre ammissibili:

    a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese e le spese per opere e attrezzature ad esclusivo utilizzo o beneficio delle singole imprese aderenti al Consorzio;
    b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
    c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dellastessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
    d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
    e) le spese regolate per contanti o tramite permuta o compensazione, ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
    f) le spese relative agli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto di contributo;
    g) le spese relative all'acquisto di beni usati;
    h) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
    i) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
    j) le spese sostenute per l'adeguamento ad obblighi imposti da normative regionali, statali ed europee;
    k) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili[8];

[8] Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti

l) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia;

28. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi di cui all'articolo 7, punto 23 attivati a far data dal 1° luglio 2023, purché il programma d'investimento complessivo non sia materialmente completato o realizzato completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.

29. Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione.
La rendicontazione finale di spesa deve essere prodotta entro 60 giorni dalla data di completamento dell'investimento ammesso all'agevolazione.[9]

30. Ai fini del presente Regolamento l'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre il completamento coincide conl'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

31. L'impresa beneficiaria deve dimostrare la disponibilità della sede dell'intervento oggetto dell'istanza di agevolazione sul territorio della regione Liguria, prima della concessione della riassicurazione.

32. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.

Art. 8 – Intensità e forma delle agevolazioni

Riassicurazione

1. La misura della riassicurazione è pari all'80% dell'importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per l'importo massimo di euro 250.000,00.
2. Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

3. L'intensità dell'agevolazione espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è calcolataai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione

di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc..), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc..), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc..), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc…

[9] Modifica apportata con dgr n. 352/2024

europea (2010)n. 4505 del 06/07/2010.

4. A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato al 20% del volume del portafoglio riassicurato.

5. La riassicurazione può essere associata ad un sostegno nella forma di abbuoni di commissioni di garanzia sulle medesime operazioni e combinata con sovvenzioni in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e di contributo a fondo perduto.

Abbuono di commissioni di garanzia

6. L'abbuono consiste in un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai Confidi, che viene applicata dai Confidi medesimi a vantaggio dell'impresa beneficiaria ed è riconosciuta nella misura massima del 3% dell'importo dell'operazione finanziaria su cui insiste la garanzia; la quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo entro il massimale previsto.

7. L'importo corrispondente alla riduzione delle commissioni di garanzia applicata all'impresa beneficiaria dal Confidi che ha rilasciato la garanzia, viene erogato, nei limiti delle misure previste, dal fondo al Confidi, alla presentazione della documentazione idonea a dimostrare la riduzione delle commissioni applicata e l'avvenuto pagamento del costo della garanzia.

Contributo per la riduzione dei costi per interessi

8. Il contributo per la riduzione dei costi per interessi è determinato sull'importo del prestito ammesso, destinato alla realizzazione degli investimenti di cui all' art. 7, punto 4, lettere a), b), c), d), e), f), i) relativi alla linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento" e punto 23, lettere a), b), c), d) relative alla linea di attività B "Energia", i cui costi costituiscono spesa ammessa al contributo medesimo.

   Il contributo per la riduzione dei costi per interessi è riconosciuto in un importo pari, per la quota dell'operazione finanziaria ammessa, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.
   Il contributo non può in ogni caso essere superiore al TAEG praticato sull'operazione agevolata.

Ove il tasso di riferimento – indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – superi il 2%, l'importo da riconoscere viene calcolato nella misura del 90% della quota interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.

9. Il contributo interessi è riconosciuto per la durata del prestito agevolato, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento.

10. La decorrenza del contributo interessi è pari alla data di erogazione del prestito.

11. Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

12. Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa beneficiaria ad avvenuta ultimazione dell'intervento e alla presentazione della rendicontazione finale della corrispondente alla spesa ammessa sostenuta dall'impresa beneficiaria riportante la documentazione giustificativa dei costi sostenuti.

Contributo a fondo perduto

13. È riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino alla misura massima del 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000,00, nei seguenti casi:
    1. Per i prestiti agevolati riferiti a investimenti di cui all'art. 7, punto 4, lettere a), b), d), f) relativi alla linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento", a favore delle imprese beneficiarie che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
        - ubicazione dell'unità locale oggetto dell'intervento nei Comuni liguri non costieri;
        - possesso del marchio regionale "Artigiani in Liguria" e/o di marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti/promossi da Regione Liguria;
        - aver maturato almeno venti anni di attività (dalla data di avvio dell'attività), risultante dal Registro delle imprese;
        - avvio dell'attività da non oltre un anno, alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
        - imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un'età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore a 35 anni;
        - imprese individuali il cui titolare sia una donna o società i cui rappresentanti

legalie almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che sianoaltresì soci lavoratori, sia costituita da donne;

- *impresa colpita dagli eventi meteorologici e meteo marini avversi a cui è stato interessato il territorio ligure tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, che abbia presentato il modello di segnalazione di danno (modello AE) nei termini e con le modalità previste;*[10]

2. per i prestiti agevolati riferiti a investimenti di cui all'art. 7, punto 4, lettere c) ed e) relativi alla linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento";

3. per i prestiti agevolati riferiti a investimenti di cui all'art. 7, punto 23, lettere a), b), c), d) relative alla linea di attività B "Energia".

14. Il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono delle commissioni di garanzia, contributo per la riduzione dei costi per interessi e contributo a fondo perduto.

    Qualora la somma delle sovvenzioni complessivamente riconoscibili in applicazione delle misure previste, risulti superiore o uguale al valore della riassicurazione, verrà corrispondentemente ricondotto l'importo del contributo a fondo perduto.

15. Il contributo è erogato in unica soluzione ad ultimazione dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento ammesso riportante la documentazione giustificativa dei costi sostenuti.

16. La somma degli importi concessi a titolo di contributo per la riduzione dei costi per interessi e di contributo a fondo perduto relativi ai medesimi prestiti agevolati, non può essere superiore all'importo degli investimenti ammessi sottostanti.

17. L'erogazione delle sovvenzioni è effettuata dal Gestore entro 80 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa ed è subordinata alla disponibilità della sede dell'investimento nel territorio della regione Liguria.

18. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamentodell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15/12/2023).

[10] Modifica apportata con dgr n. 352/2024

19. Il sostegno previsto i) dallo strumento finanziario e trasferito dai Confidi ai destinatari finali nei termini di cui sopra, ii) dall'abbuono di commissioni di garanzia associato e iii) dalle sovvenzioni in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e a fondo perduto, è concesso ai destinatari finali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti"de minimis" (GUUE L del 15/12/2023).

20. L'agevolazione di cui alla riassicurazione e all'abbuono di commissioni di garanzia non è cumulabile sulla medesima operazione finanziaria con altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia.
Le agevolazioni di cui ai contributi per la riduzione dei costi per interessi e a fondo perduto non sono cumulabili con ulteriori altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili.

Art. 9 – Presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di riassicurazione è presentata dal Confidi convenzionato.

2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento" e un'unica domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività B) "Energia".
È precluso pertanto l'accesso alle agevolazioni a valere sulla stessa linea di attività (A e/o B) su cui l'impresa abbia già presentato domanda di agevolazione nei termini di apertura dello sportello fino alla sua sospensione (dal 1° marzo 2024 al 30 novembre 2024) salvo il caso di rinuncia o rigetto della domanda.

3. Il Confidi convenzionato, al fine di richiedere la riassicurazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della MPMI. (mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, del modulo che verrà reso disponibile sul sito www.artigianatoliguria.mcc.it.). La richiesta di riassicurazione, presentata dal Confidi, può includere anche l'istanza dell'abbuono di commissioni di garanzia e, su delega per conto del destinatario finale, della sovvenzione nella forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e, in presenza delle condizioni fissate, del contributo a fondo perduto.

4. Il Confidi, al fine di richiedere l'accesso agli strumenti agevolativi, accede sul portale Garanzia Artigianato Liguria inserendo le credenziali ottenute.

5. La domanda di agevolazione, resa nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, viene generata in automatico dal sistema mediante l'invio di un flusso informatico contenente i dati

relativi ai finanziamenti oggetto della richiesta.

6. La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del soggetto richiedente. La firma digitale dovrà essere apposta off line utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

7. Il Confidi nella fase di richiesta di ammissione deve attenersi alle istruzioni dettagliate nel portale Garanzia Artigianato Liguria.

8. Le richieste di agevolazione possono essere presentate a partire dal 10 dicembre 2025 e fino al 31 marzo 2026 dai soggetti richiedenti convenzionati. Contestualmente alla ricezione della richiesta di agevolazione il Confidi può visualizzare mediante la piattaforma il numero di posizione assegnato alla richiesta.

9. In fase di presentazione della domanda di agevolazione al Fondo di Riassicurazione possono essere combinate le richieste di accesso agli interventi in forma di abbuono di commissioni di garanzia, alle sovvenzioni in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e di contributo a fondo perduto sulle medesime operazioni.

10. Le domande sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 10 – Documentazione

La domanda di agevolazione deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'intervento proposto (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio, l'elenco delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento e il quadro economico dei costi riconducibili all'iniziativa).

Qualora l'istanza includa la richiesta delle sovvenzioni in forma di contributi per la riduzione dei costi per interessi e/o a fondo perduto, la domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione di spesa (copia dei preventivi e/o titoli di spesa);
- per investimenti immobiliari: planimetria con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e nel caso di ampliamento di immobile con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti.
- In caso di opere murarie: deve essere prodotta una dichiarazione di un tecnico iscritto

all'albo attestante la natura dei lavori eseguiti/da eseguire, congruità della spesa, la conformità dei lavori alla normativa in materia edilizia;

- In caso di acquisto di terreno e fabbricati: deve essere prodotta perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno.Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
- In caso di acquisto di macchinari e attrezzature usati: deve essere prodotta i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei beni similari nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 11 – Istruttoria delle domande

1. L'esame istruttorio di ammissibilità alle agevolazioni previste dal presente Regolamento prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
   Le richieste di agevolazione sono istruite, con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge 241/1990.

3. L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
   - rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
   - completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);

- requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
- coerenza degli interventi con le prescrizioni del presente regolamento in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma regionale;
- per quanto attiene alla coerenza con specifici elementi di valutazione e mitigazione indicati nel rapporto VAS con riferimento al DNSH, nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale). Dall'analisi svolta, le misure oggetto del presente regolamento sono risultate conformi a tutti gli obiettivi del DNSH";
- assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'art. 65, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- rispetto delle soglie di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento;
- positiva valutazione tecnico – economica dell'intervento.

Per gli interventi relativi alla linea di attività B "Energia" vengono inoltre verificate le seguenti ulteriori condizioni:

- coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti riportate all'allegato 2 del presente regolamento;
- coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
- disponibilità degli esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò sia necessario;

4. Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di improcedibilità, la documentazione richiesta deve essere inviata dal Confidi, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Gestore.

5. Le domande di accesso alle agevolazioni ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti di seguito indicati.
   Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad

agevolazione.

LINEA DI ATTIVITA' A) "SVILUPPO E RAFFORZAMENTO"

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande a valere sulla linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento che a seguito dell'esame di merito conseguano un punteggio minimo uguale a 5.

n.	criterio	elementi di valutazione	punteggio	
1. Qualità della proposta in termini di:				
1a	Qualità progettuale	Descrizione chiara e coerente degli obiettivi e delle modalità di attuazione dell'intervento	sì no	2 0
1b	Qualità dell'operazione imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del mercato e della concorrenza	Descrizione chiara e coerente dell'analisi del mercato e della concorrenza	sì no	2 0
1c	Capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell'impresa	Descrizione chiara e coerente degli effetti della realizzazione del programma d'investimento in termini di crescita e/o rafforzamento dell'impresa	sì no	2 0
2. Sostenibilità finanziaria e qualità economico - finanziaria				
2a	Sostenibilità finanziaria	Rapporto tra costo del progetto e fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato minore o uguale al 20% Rapporto tra costo del progetto e fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato maggiore del 20%	3 1	
2b	Qualità economico – finanziaria del progetto	Descrizione chiara e coerente dei costi/benefici del progetto	sì no	3 0

Ai fini della valutazione creditizia del soggetto proponente, si assume la positiva verifica effettuata dall'Istituto bancario che ha concesso il prestito.

LINEA DI ATTIVITA' B) "ENERGIA"

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande a valere sulla linea di attività

B) "Energia" che a seguito dell'esame di merito conseguano un punteggio minimo uguale a 6.

n.	criterio	elementi di valutazione	punteggio	
1. Qualità tecnica della proposta in termini di:				
1a	Definizione degli obiettivi	Descrizione chiara e coerente degli obiettivi dell'intervento	sì no	2 0
1b	Qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento	Descrizione chiara e coerente delle tecnologie utilizzate e delle procedure di attuazione dell'intervento	sì no	2 0
1c	Qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento	Previsione di utilizzo di materiali dotati di certificazioni ambientali di prodotto e di materiali riciclati nell'ottica di economia circolare	sì no	2 0
2. Sostenibilità finanziaria e qualità economico - finanziaria				
2a	Sostenibilità finanziaria	Rapporto tra costo del progetto e fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato minore o uguale al 20% Rapporto tra costo del progetto e fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato maggiore del 20%	3 1	
2b	Qualità economico – finanziaria del progetto	Alta (tempo di ritorno < 15 anni) Media (tempo di ritorno >15 anni < 20 anni) Bassa (tempo di ritorno > 20 anni)	3 2 1	
3	Applicazione di sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione degli impianti tecnologici dell'edificio al fine di ottimizzare l'uso di energia e monitorarne i consumi	Sì no	2 0	
4	Valutazione della maggior riduzione del fabbisogno energetico e delle emissioni di CO2 complessive (KW/h)	Superiore al 30% Fino al 30%	2 1	

Ai fini della valutazione creditizia del soggetto proponente, si assume la positiva verifica effettuata dall'Istituto bancario che ha concesso il prestito.

6. Le richieste di agevolazione esaminate dal gestore vengono sottoposte nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'esame del Comitato di valutazione che, per ciascuna domanda di agevolazione presentata, esprime il proprio parere sulla conformità della domanda alle finalità e ai requisiti previsti, deliberando la concessione o il diniego delle agevolazioni.

Art 12 – Comunicazione degli esiti istruttori

1. Il Gestore comunica ai Soggetti richiedenti, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, la concessione o il diniego mediante aggiornamento automatico dei finanziamenti garantiti nella piattaforma Garanzia Artigianato Liguria.

2. Il Gestore, altresì, invia al Soggetto beneficiario dell'agevolazione:
   - la comunicazione di concessione o il diniego delle agevolazioni concesse;
   - l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché i casi in cui potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo aseguito di revoca dell'agevolazione.

3. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par. 2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.13 – Adempimenti da effettuare in caso di operazioni non erogate alla data di presentazionedella domanda

1. Il prestito dovrà essere erogato entro 75 giorni dalla data di comunicazione della delibera di concessione dell'agevolazione.

2. L'impresa beneficiaria deve comunicare al Confidi i seguenti dati relativi all'erogazione:
   a) la data di valuta dell'erogazione;
   b) l'importo complessivamente erogato;
   c) la data di scadenza dell'ultima rata;
   d) l'importo della rata;
   e) la periodicità della rata;
   f) il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lospread e il tasso applicato alla prima rata;

g) la data di scadenza della prima rata;
h) le eventuali rate di preammortamento.

3. Il Confidi deve inviare, tramite la piattaforma Garanzia Artigianato Liguria l'attestazione di erogazione dell'operazione finanziaria da parte della Banca, contenente i dati di cui al precedente punto 2, entro 45 giorni dalla data di erogazione.

4. In caso di mancata erogazione del prestito e/o di mancato invio, tramite portale, dell'attestazione di erogazione nei termini suindicati, la richiesta di agevolazione (e la relativa delibera) è archiviata d'ufficio.

Art. 14 Obblighi dei beneficiari

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

a) eseguire l'investimento conformemente alla proposta approvata e produrre la rendiconta-zione finale di spesa entro i termini previsti all'articolo 7;
b) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione dei contributi, i seguenti requisiti:
   - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
   - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

c) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
d) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
e) dare comunicazione al Gestore, qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
f) fornire alla Regione e al Gestore, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento

dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;

g) comunicare al Gestore ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;

h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;

i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dagli artt. 47, 50 e dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

j) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che il Gestore, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;

k) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;

l) riportare su tutti i documenti giustificativi di spesa il C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato dal gestore, salvo quanto previsto all'art. 7, punto 13.

Art. 15 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione

I Soggetti richiedenti devono comunicare, mediante PEC, al Gestore eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinuncia, ecc).

La mancata comunicazione delle suddette variazioni da parte del Soggetto richiedente al Gestore può comportare l'inefficacia della garanzia.

In presenza di variazioni del soggetto affidato, intervenute in dipendenza di operazioni straordinarie - quali cessioni, fusioni, incorporazioni, ecc. - che comportino l'accollo del finanziamento riassicurato, il Confidi, ai fini del mantenimento della riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare al Gestore specifica richiesta di conferma della garanzia, firmata dal proprio Legale Rappresentante, corredata da:

a) copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;

b) dichiarazione della Banca relativa all'intervenuto accollo del finanziamento da parte della "nuova impresa";

c) copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo all'impresa accollataria.

La richiesta dovrà altresì attestare che l'impresa accollataria abbia i requisiti di accesso alla

riassicura-zione così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 16 – Rinuncia alle agevolazioni

L'impresa deve comunicare mediante portale dedicato o tramite PEC la rinuncia all'agevolazione, mediante modulistica fornita dal Soggetto Gestore. La rinuncia deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Qualora la rinuncia avvenga prima della delibera di concessione della riassicurazione la posizione viene archiviata d'ufficio dal Soggetto Gestore. Per le rinunce pervenute successivamente alla data di concessione delle agevolazioni possono verificarsi i seguenti casi:

- per le pratiche non erogate entro i termini previsti dal presente Regolamento e/o per le quali sia stata deliberata la concessione della riassicurazione e dell'abbuono di commissioni di garanzia è prevista l'archiviazione d'ufficio;

- per le pratiche per le quali, oltre alla riassicurazione e all'abbuono di commissioni di garanzia, sono stati deliberati i relativi contributi per la riduzione dei costi per interessi e/o a fondo perduto, il Soggetto Gestore, al fine del disimpegno delle somme deliberate, comunica tramite PEC l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni deliberate (riassicurazione, abbuono di commissioni di garanzie e contributo per la riduzione dei costi per interessi e a fondo perduto) ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56.

Art. 17 Cause di inefficacia e revoche

<u>Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione</u>

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione:
   - non presentate mediante la piattaforma on line Garanzia Artigianato Liguria;
   - non sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi;
   - per le quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento;
   - per prestiti non erogati entro i termini previsti all'art. 13.

E' improcedibile la richiesta di riassicurazione ed è inefficace la riassicurazione nel caso in cui la medesima operazione finanziaria abbia beneficiato di altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia, qualora sia stata presentata per conto di soggetti beneficiari non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5 e qualora sia concessa sulla base d dati, notizie e/odichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che risultino rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dello strumento finanziario, che

il Garante richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai soggetti richiedenti, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC, presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioniconclusive.

4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

<u>Revoche</u>

5. La revoca totale o parziale delle agevolazioni sarà deliberata nei casi in cui:
   a) sia stata deliberata dal Gestore l'inefficacia della riassicurazione;
   b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
   c) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
   d) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
   e) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare al Gestore le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili inferiori al minimo ammissibile;
   f) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
   g) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il

punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;

6. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, il Gestore effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

7. La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa in caso di inadempimentodel beneficiario.

8. A tal fine il Gestore, in attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, comunica al beneficiario e al Confidi l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari un termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

9. Entro il predetto termine il beneficiario o il Confidi possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni-cclgal@postacertificata.mcc.it .

10. Gli uffici preposti del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

11. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario; in caso contrario procederà, con provvedimento motivato, con la revoca dell'agevolazione, della quale viene data comunicazione al beneficiario.

Art. 18 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

1. In caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria finale, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della garanzia rilasciata dal Fondo.

2. La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è formalizzata con la compilazione del modulo appositamente dedicato, sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante del Confidi, recante:
   - indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di identificazione della posizione comunicato dal Gestore; data di concessione della riassicurazione; nominativo dell'impresa);
   - descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite dal Confidi e/o dalla Banca per il recupero del credito, ovvero da esperire, pena decadenza, entro sei mesi dal paga- mento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
   - evidenza delle commissioni di garanzia che il Confidi avrebbe applicato alle imprese in assenza di riassicurazione e della riduzione applicata alle imprese destinatarie finali delle garanzie riassicurate;
   - dichiarazione di non aver ricevuto altri aiuti di Stato sotto forma di garanzia o controgaranzia sul medesimo prestito o garanzia (quale ad esempio da parte del Fondo di Garanzia per le MPMI);
   - indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
   - indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

   e con l'invio in allegato di:
   - autorizzazione alla richiesta della riassicurazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, corredato da un documento d'identità in corso di validità;
   - copia resa conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
   - copia della comunicazione di revoca della Banca;
   - copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
   - documentazione comprovante l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;

3. Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Soggetto richiedente entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.
   Il Gestore comunica al Confidi l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione è autorizzato e contestualmente liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi.

Art. 19 Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente Regolamento a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca delle agevolazioni – con le modalità di cui all'art. 13, e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

Art. 20 - Tutela dei dati personali

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente regolamento, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Allegato 3);
2. Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Allegato 1 – Elenco delle attività economiche (classificazione ATECO 2007)

SEZIONE A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03)
Esclusa tutta la sezione, *eccetto il codice 02.2 "Utilizzo di aree forestali"*[11]

SEZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09)
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- Divisione 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- Divisione 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33)
Ammessa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici:

- Divisione 12 "INDUSTRIA DEL TABACCO"

SEZIONE D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione35)
Ammessa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici:

- 35.14 "Commercio di energia elettrica"
- 35.23 "Commercio di gas distribuito mediante condotte"

SEZIONE E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DIGESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO (Divisioni da 36 a
39)
Ammessa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43)
Ammessa tutta la sezione

SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" (limitatamenteal commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.19.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.2 "Manutenzione e riparazione di autoveicoli"
- 45.32 "Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli"
- 45.40.11 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori" (limitatamente al commercioal dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.21 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)

[11] Modifica apportata con dgr n. 352/2024

- 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- Divisione 47 “COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)” (escluso codice 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati”)

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)
Ammessa tutta la sezione

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)
Ammessa tutta la sezione, eccetto:

- 55.90.10 “Gestione di vagoni letto”
- 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63)
Ammessa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66)
Esclusa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITA' IMMOBILIARI (Divisione 68)
Esclusa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)
Ammessa tutta la sezione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da77 a 82)
Ammessa tutta la sezione

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
(Divisione 84)
Esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85)
Esclusa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88)
Ammessa tutta la sezione

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da90 a 93)
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 90 “ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO”
- Divisione 91 “ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI”
- Divisione 93 “ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO”

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 97)
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 95 “RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA”
- Divisione 96 “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA”

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (Divisioni da 97 a 98)
Esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99)
Esclusa tutta la sezione

Allegato 2 – Condizioni abilitanti

Le condizioni abilitanti sono requisiti necessari per garantire che l'attuazione del PR FESR 2021-2027 sia conforme al diritto dell'Unione Europea, assicurando l'efficacia e la qualità della programmazione.

Nella redazione del presente bando, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del PR FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 01.12.2022:

- coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili del Paese;
- coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), valutata nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 e che sottolinea come gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici siano prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sul Portale l'apposita sezione riferita alle "CONDIZIONI ABILITANTI".

Allegato 3 – Informativa trattamento dei dati personali

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.
In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., con sede legale in viale America, 351 – 00144 Roma.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del *"Regolamento Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto artigianato"*[12], nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare".
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di

[12] Modifica apportata con dgr n. 352/2024

sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060.
Regione e Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:
informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.
In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto

contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 2021/1060.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., con sede legale in viale America, 351 – 00144 Roma,
- gli incaricati di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino

servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.
L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____(luogo), il _____ (data)

_____(Firma dell'interessato)